



DECRETO 14 gennaio 1999 n.6

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E CUSTODIA
DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA CIVILE**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il decreto 4 febbraio 1998 n.15, art.1;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.42 dell'11 gennaio 1999;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

L'armamento in dotazione al Corpo della Polizia Civile dovrà essere adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

Art.2

L'armamento in dotazione al Corpo della Polizia Civile è individuale ed è costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale.

L'armamento individuale consta di una pistola semiautomatica, a chiusura stabile, con serbatoio amovibile, sicura automatica al percussore cal.9x21 millimetri con non meno di quindici colpi.

Il munizionamento in dotazione al Corpo della Polizia Civile è calibro 9x21 millimetri.

L'assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento agli appartenenti al Corpo della Polizia Civile, per tutta la durata del rapporto di servizio, è subordinata all'accertamento d'idoneità psicofisica al maneggio delle armi da parte dei competenti servizi e idoneità tecnica.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Civile saranno sottoposti alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma precedente periodicamente e ogniqualvolta sussistano fondati dubbi al riguardo.

L'arma in dotazione deve essere immediatamente restituita al responsabile del Corpo di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio nonché in ogni altro caso in cui tale restituzione sia disposta dal Corpo di appartenenza.

Art.3

Il Corpo della Polizia Civile provvede ad individuare locali da adibire ad armeria.

L'armeria deve essere sistemata in locali interni all'edificio della sede del Corpo, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi ed altresì disporre di idonee porte e finestre e di congegni d'allarme. Dovrà inoltre essere illuminata permanentemente con predisposizione di illuminazione di emergenza e misure antincendio.

Nell'armeria sono custodite, oltre all'armamento individuale assegnato con relativo munizionamento, anche l'armamento non distribuito ed il munizionamento di riserva e da destinare all'attività addestrativa, oltre alle armi assegnate nominativamente che, a qualsiasi titolo, siano state versate, anche temporaneamente.

Le armi sono conservate in armadietti blindati con serratura individuale qualora assegnate nominativamente; le armi non distribuite sono conservate, prive di fondine e munizioni, in appositi armadi corazzati con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni non distribuite sono conservate in analoghi armadi metallici, distinti da quelli delle armi.

L'armeria è dotata di un registro di carico delle armi e delle munizioni con pagine vidimate e numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi devono essere annotati in un altro registro opportunamente vidimato e numerato.

L'armeria è dotata inoltre di registri relativi alle ispezioni periodiche, alla riparazione delle armi ed al materiale necessario per la manutenzione delle armi.

All'interno dell'armeria sono presenti zone attrezzate per lo scarico delle armi e per la pulizia ordinaria dell'arma in dotazione.

All'armeria è preposto un responsabile scelto tra gli appartenenti al Corpo. Il Comandante del Corpo esegue e dispone periodiche visite di ispezione e controllo.

Art.4

L'assegnatario dell'armamento individuale deve:

- custodire diligentemente l'arma e curarne in modo costante la manutenzione;
- applicare in ogni circostanza le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro organizzate dal Corpo.

Art.5

L'appartenente al Corpo della Polizia Civile che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito ai sensi della Legge 13 marzo 1991 n.40.

Alla stessa pena, aumentata di un grado, soggiace il superiore che tolleri od autorizzi i fatti di cui al comma precedente.

Art.6

L'arma in dotazione personale deve essere portata dall'assegnatario durante lo svolgimento delle funzioni per le quali sia previsto il suo utilizzo.

L'appartenente al Corpo della Polizia Civile, quando indossi l'uniforme o abiti civili, ha comunque l'obbligo al portare l'arma in dotazione esclusivamente nelle fondine fornite dal Corpo medesimo.

Salvi particolari emergenze operative, l'assegnatario deve attivare tutti i dispositivi di sicurezza di cui l'arma sia strutturalmente dotata.

Art.7

E' fatto obbligo gli appartenenti al Corpo della Polizia Civile, nell'ambito delle rispettive competenze, di compiere tutte le attività necessarie per prevenire, impedire o reprimere qualsiasi abuso od imprudenza nell'utilizzo o nella custodia dell'arma e delle munizioni.

Art.8

E' rimesso al Comandante della Polizia Civile di individuare, con proprio regolamento, le funzioni nell'espletamento delle quali è previsto il porto dell'arma da parte degli appartenenti al Corpo e le modalità relative alla sua custodia.

Art.9

La mancata osservanza degli obblighi imposti dai precedenti articoli comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art.4 della Legge 30 gennaio 1987 n.16

Resta salva e riservata l'applicazione delle pene previste per gli stessi fatti qualora configurino un reato a norme della legge penale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Berti - Paolo Bollini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari